



# Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

## A.C. 2005

Dossier n° 265 - Schede di lettura  
3 febbraio 2020

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2005
Titolo:	Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	sen. Granato
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	1
Date:	
trasmissione alla Camera:	18 luglio 2019
assegnazione:	26 luglio 2019
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, XI Lavoro e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

### Premessa

La proposta di legge, già approvata dal Senato (A.S. 763), **elimina**, anzitutto, dall'ordinamento la disciplina per l'affidamento degli incarichi di insegnamento da parte del dirigente scolastico (**c.d. chiamata diretta**), introdotta dalla [L. 107/2015](#), ma di fatto già disapplicata in virtù di accordi sindacali.

Inoltre, **elimina** dall'ordinamento l'istituto degli **ambiti territoriali**, anch'esso introdotto dalla [L. 107/2015](#) e al quale già, in base alla legge di bilancio 2019, non si fa più riferimento, per le procedure di reclutamento e di mobilità dei docenti, dall'a.s. 2019/2020.

La relazione illustrativa all'A.S. 763, evidenziando che si tratta di modifiche correlate tra loro, sottolineava, in particolare, che si intendono abrogare quelle parti della [L. 107/2015](#) che hanno permesso un accentramento di potere eccessivo in favore dei dirigenti scolastici, nonché l'istituto della titolarità dei docenti su ambito territoriale, che ha costretto molti docenti a faticosi spostamenti sul territorio provinciale.

### Il quadro normativo

La [L. 107/2015](#) ha introdotto nell'ordinamento l'**organico dell'autonomia**, costituito, in base all'**art. 1, co. 63**, da posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

L'**art. 1, co. 66**, della medesima legge ha disposto che, a decorrere dall'a.s. 2016/2017, i **ruoli** del personale docente sono **regionali, articolati in ambiti territoriali**, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Ha, altresì, previsto che, entro il 30 giugno 2016, gli Uffici scolastici regionali, su indicazione del MIUR, sentiti le regioni e gli enti locali, dovevano definire l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, considerando: la popolazione scolastica; la prossimità delle istituzioni scolastiche; le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto della specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.

Il MIUR ha emanato le **linee guida** per la costituzione degli **ambiti territoriali** con [nota 726 del 26 gennaio 2016](#).

Il **co. 68** ha previsto che, dallo stesso a.s. 2016/2017, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'**organico dell'autonomia** è **ripartito tra gli ambiti territoriali**.

Il **co. 73** ha disposto, per quanto qui più interessa, che, dal medesimo a.s., la **mobilità territoriale e professionale** del personale docente **opera tra** i medesimi **ambiti territoriali**.

In seguito, però, l'**art. 1, co. 796**, della [L. 145/2018](#) (L. di bilancio 2019) ha disposto che, a decorrere **dall'anno scolastico 2019/2020**, le **procedure di reclutamento** del personale docente e quelle di **mobilità** territoriale e professionale del medesimo personale **non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su**

## ambito territoriale.

In base ai **co. 79-82** della [L. 107/2015](#) – ai quali fa rinvio il **co. 18** della medesima legge, introducendo la nuova disciplina relativa all'affidamento degli incarichi di insegnamento (c.d. **chiamata diretta**) – a decorrere dall'a.s. 2016/2017, l'attribuzione dell'incarico di docente era stata rimessa al dirigente scolastico. In particolare, era stato previsto che il **dirigente scolastico proponeva** il conferimento di **incarichi triennali** ai docenti assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle **candidature** presentate dagli stessi e valorizzando il curriculum, le esperienze e le competenze professionali. Potevano essere svolti **colloqui**. La proposta si perfezionava con l'accettazione del docente che, nel caso di ricevimento di più proposte di incarico, doveva optare tra quelle ricevute. I **criteri** adottati per il conferimento degli incarichi, gli **incarichi** conferiti e il **curriculum** dei docenti dovevano essere **pubblicati** sul sito internet delle scuole. In ogni caso, nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico doveva dichiarare l'assenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi. Gli incarichi riguardavano **prioritariamente posti comuni e posti di sostegno vacanti e disponibili** e dovevano essere **rinnovati**, purché in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. Per i docenti che non avevano ricevuto o accettato proposte, o in caso di inerzia del dirigente scolastico, doveva provvedere l'ufficio scolastico regionale.

Con [nota 2609 del 22 luglio 2016](#) il MIUR aveva fornito prime indicazioni operative per il conferimento degli incarichi.

Successivamente, peraltro, erano intervenute **variazioni** a seguito della sigla, l'11 aprile 2017, del [contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018](#). In particolare, il CCNI aveva introdotto la necessità di una **deliberazione del Collegio dei docenti**, su proposta del dirigente scolastico, sul numero e la specifica dei **requisiti** da considerare utili ai fini dell'esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale, disponendo anche che i requisiti erano individuati da ciascun dirigente scolastico in numero non superiore a sei tra quelli indicati nell'allegato A.

Da ultimo, il 26 giugno 2018 è stata siglata un'[ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2018/2019](#), in base alla quale la competenza ad **assegnare alle scuole i docenti** è stata attribuita nuovamente all'**Ufficio scolastico competente per territorio**.

Con [comunicato stampa](#) emanato in pari data, il MIUR ha riportato quanto fatto presente dall'allora Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Marco Bussetti, in quell'occasione: "Con l'accordo sindacale, siglato oggi presso gli Uffici del MIUR, già dal prossimo anno scolastico **si elimina, così** come preannunciato in questi giorni, l'istituto della cosiddetta **chiamata diretta dei docenti**. In attesa dell'intervento legislativo di definitiva abrogazione, che è mia intenzione proporre nel primo provvedimento utile, con l'accordo sindacale di oggi si dà attuazione a una precisa previsione del contratto del governo del cambiamento, sostituendo la chiamata diretta, connotata da eccessiva discrezionalità e da profili di inefficienza, con criteri trasparenti e obiettivi di mobilità ed assegnazione dei docenti dagli uffici territoriali agli istituti scolastici".

Con [nota n. 29748 del 27 giugno 2018](#), il MIUR ha poi fornito istruzioni per il passaggio da ambito a scuola.

## Contenuto

La proposta di legge modifica in più punti l'[art. 1 della L. 107/2015](#).

Anzitutto, **abroga** i co. 18, 80, 81 e 82 e modifica il co. 79 dell'art. 1, che disciplinano la procedura di affidamento degli incarichi di insegnamento ai docenti da parte del dirigente scolastico.

Inoltre, **sopprime** – con effetto **dall'a.s. 2019/2020** – la previsione relativa all'**articolazione dei ruoli regionali del personale docente in ambiti territoriali**. A tal fine, novella l'art. 1, co. 66.

Prevede, poi, che, a decorrere **dal medesimo a.s. 2019-2020**, l'**organico** dell'autonomia è **ripartito**, sempre con decreto del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, **fra le istituzioni scolastiche ed educative statali** (e non più fra gli ambiti territoriali). A tal fine, novella l'art. 1, co. 68, primo periodo.

Al contempo, dispone che il personale docente **titolare su ambito territoriale alla data del 1° settembre 2018** assume la **titolarità presso l'istituzione scolastica** che gli ha conferito l'incarico triennale. A tal fine, inserisce nell'art. 1 il co. 73-bis.

*Si valuti innanzitutto l'opportunità di aggiornare i riferimenti temporali.*

*Inoltre, si valuti l'opportunità di mantenere nei co. 66 e 68, primo periodo, il riferimento all'articolazione dei ruoli regionali del personale docente in ambiti territoriali operante nel periodo tra l'a.s. 2016-2017 e l'entrata in vigore della nuova disciplina.*

Conseguentemente, sopprime la previsione che la **mobilità** territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali. A tal fine, sopprime l'art. 1, co. 73, ultimo periodo.

Ulteriori, consequenziali, modifiche riguardano le **reti fra istituzioni scolastiche**, per le quali, in particolare, il testo sopprime la previsione che debbano essere costituite fra istituzioni scolastiche del

medesimo ambito territoriale. A tal fine, novella l'art. 1, co. 70.

Si stabilisce, inoltre, che le reti (e non più anche gli ambiti territoriali) sono definite assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, il testo novella il co. 74.

Si ricorda che il co. 70 ha finalizzato la costituzione delle reti alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, alla realizzazione di progetti o iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di **accordi di rete**, raggiunti fra le istituzioni scolastiche autonome.

In base al co. 71, gli accordi di rete individuano:

- a) i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;
- b) i piani di formazione del personale scolastico;
- c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;
- d) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.

Il MIUR ha emanato le **linee guida** per la costituzione delle reti di scuole con [nota 2151 del 7 giugno 2016](#).

Da ultimo, sempre conseguentemente, si modifica la disciplina relativa all'**accesso ai ruoli** a tempo indeterminato del personale docente ed educativo.

A tal fine, il testo novella l'art. 1, co. 109 che, a seguito di quanto disposto dall'art. 21, co. 1, lett. a), del [d.lgs. 59/2017](#), si applica solo ai concorsi per il reclutamento del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria.

In particolare, con riguardo alla procedura di assunzione dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi pubblici e di quelli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), si sopprime innanzitutto il riferimento alla proposta di incarico da parte del dirigente scolastico. Inoltre, si stabilisce che gli stessi esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la **preferenza per l'istituzione scolastica** della regione in cui i medesimi hanno concorso o della provincia nelle cui GAE sono iscritti, eliminando, dunque, il riferimento all'ambito territoriale.

## Relazioni allegate

L'A.S. 763 era corredato di relazione illustrativa.

## Necessità dell'intervento con legge

La proposta di legge modifica disposizioni normative primarie.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge riguarda la **disciplina del personale scolastico**.

Al riguardo, si ricorda che la Corte costituzionale, con [sentenza n. 76/2013](#) - nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'[art. 8 della L. 7/2012](#) della regione Lombardia, che disponeva in merito all'assunzione, seppure a tempo determinato, di personale docente alle dipendenze dello Stato - ha evidenziato che "ogni intervento normativo finalizzato a dettare regole per il reclutamento dei docenti non può che provenire dallo Stato, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., trattandosi di norme che attengono alla materia dell'**ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato**".

## Incidenza sull'ordinamento giuridico

### Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.